



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 21 DEL 25.06.2021

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **20.00** convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio Comunale in seduta modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Provvedimento del Sindaco nr. 5 del 27/02/2020.

Fatto l'appello nominale risultano, in quanto collegati audio e video:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - CERFOGLI ERMANNO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P		9 - BONUCCI NADIA	A	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	A		10 - FRODATI MIRKO	P	
4 - BENASSI CLAUDIO	A		11 - BONVICINI MARTINA	P	
5 - SILVESTRINI ILENIA	P				
6 - CASTELLI JACOPO	P				
7 - FIOCCHI MARCELLO	P				

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e del Provvedimento del Sindaco nr. 5 del 27/03/2020;

COME PREVISTO gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta per cinque anni;

RICHIAMATO:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;
- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- **la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019** che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso **che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio**, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che prevede *“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre»*;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: *"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;
- il decreto del Ministro dell'interno 13 Gennaio 2021 con il quale veniva differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.03.2021, il successivo DL 22

Marzo 2021, n.41 il quale ha differito ulteriormente il termine al 30.04.2021; e il successivo DL 30 aprile 2021 n 56. il quale ha differito ulteriormente il termine al 31.05.2021.

-il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, **articolo 30 comma 5**, che dispone il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al **30 giugno 2021**, sganciando il loro termine di approvazione da quello del bilancio di previsione-

DATO ATTO:

- di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;

- si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica;

il risultato di detta elaborazione dei fabbisogni standard si discosta in modo non significativo rispetto al costo complessivo del PEF."

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

DATO ATTO CHE l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;

CONSIDERATO il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO:

-che l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”

- che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, **articolo 30 comma 5**, ha differito il termine di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al **30 giugno 2021**.

VISTO il Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Montecreto la Tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 06/05/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO inoltre che:

- con l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 5 del 30/03/2021, erano state riconfermate in via provvisoria le tariffe TARI anno 2020;
- l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;

Ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art.8 del Regolamento TARI; la TARI giornaliera non è stata abolita per le occupazione destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) come stabilito dall'art. 1 co. 838 L. 160/2019.

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che **il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente** o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- l'art.1, comma 527 ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che con la presente deliberazione il consiglio comunale prende atto dei costi del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con delibera n. 28 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Servizio gestione rifiuti – Approvazione dei Piani economico – finanziari per l'anno 2021 del territorio provinciale di Modena”:

Di seguito vengono riportati i costi del servizio rifiuti IVA compresa.

PEF approvato da ATERSIR (Costo della gestione di HERA SPA e Comune di Montecreto)	€ 304.798,00
Incentivi ai contribuenti per conferimenti all'Isola ecologica	€ 2.700,00
Interessi passivi derivanti da mutui	€ 1.731,00
TOTALE PEF MONTECRETO 2021	€ 309.229,00

SI PRENDE ATTO CHE:

-la somma di € 304.798,00 si riferisce a costi è già inseriti nel PEF, approvato da ATERSIR, mentre la somma di € 4.431,00# (di cui € 2.700,00 incentivi a contribuenti che conferiscono i rifiuti all' isola

ecologica e € 1.731,00 interessi passivi derivanti da mutui) trattasi di costi comunali imputabili al 2021, che vengono approvati in questa sede.

- il dettaglio delle voci di costo è contenuto nei documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda.

CONSIDERATO che:

- l'art. 4 della delibera ARERA N. 443/2019/R/RIF prevede un limite alla crescita annuale delle tariffe TARI, che comporta di conseguenza un limite alla determinazione del rispettivo costo per il gestore Hera Spa e del Comune;

- con la predisposizione del PEF 2020, ad opera di ATERSIR, approvato con presa d'atto dal Comune di Montecreto in data 28/12/2020 con delibera di C.C n_38, per il Comune di Montecreto si è generato un differenziale positivo tra costi fatturati nel limite alla crescita per il 2020 rispetto a quelli del 2019 (RCU), per il servizio rifiuti come segue:

$\sum TV_{a-1}$ (2019)	117.870,80 €	46.935,94 €	164.806,74 €
$\sum TF_{a-1}$ (2019)	93.587,10 €	37.141,75 €	130.728,85 €
$\sum Ta-1$ (2019)	211.457,91 €	84.077,68 €	295.535,59 €
$\sum TV$ (2020)	128.369,96 €	46.999,35 €	175.369,31 €
$\sum TF$ (2020)	91.923,55 €	33.655,44 €	125.578,98 €
$\sum Ta$	220.293,50 €	80.654,79 €	300.948,29 €
	Gestore	Comune	Totale
Attribuzione RCUTV	10.499,15 €	63,41 €	10.562,57 €
Attribuzione RCUTF	- 1.663,56 €	- 3.486,31 €	-5.149,87 €
RCU TOTALE 2020/2019	8.835,60 €	-3.422,90 €	5.412,70 €

Il Comune di Montecreto, con delibera di C.C. n 38 del 28/12/2020 in sede di approvazione del PEF 2020 ha espresso la volontà di recuperare il differenziale (RCU 2020/2019) sopra esposto, nei Piani Finanziari dal 2021 al 2023 come segue:

Sez. D		Gestore	Comune	Totale
RCU TV	2021	2.945,20 €	-1.140,97 €	1.804,23 €
RCU TF		0,00 €	0,00 €	0,00 €
RCU TV	2022	2.945,20 €	-1.140,97 €	1.804,23 €
RCU TF		0,00 €	0,00 €	0,00 €
RCU TV	2023	2.945,20 €	-1.140,97 €	1.804,23 €
RCU TF		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il Comune di Montecreto inoltre, nel Piano Finanziario approvato per il 2020 presentava, nella colonna Gestore, la valorizzazione della componente **RCND positiva** di € **5.367,00**, quale componente di costo sostenuta da HERA SPA nel 2020 ma non fatturata al Comune nello stesso anno, che verrà inclusa e recuperata in tre anni a carico dei Piani Finanziari a partire dal 2021 sino al 2023, nel seguente modo:

- 1) ANNO 2021: € 1.789,00;
- 2) ANNO 2022: € 1.789,00;
- 3) ANNO 2023: € 1.789,00.

Tali voci di dettaglio contenute nei documenti ricevuti da ATERSIR agli atti dell'ufficio, di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda.

PRECISATO che la presa d'atto del Piano Finanziario non costituisce accettazione di quanto approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR con la citata deliberazione;

CONSIDERATO che per la determinazione della produzione riferita delle utenze domestiche e non domestiche è stato determinato il Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un mero "peso" in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/mq anno". Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza. Dopodiché è stato moltiplicato il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. Applicando il metodo sopra descritto la percentuale da imputare alle utenze non domestiche ammonta al 21,00% e quella da imputare alle utenze domestiche al 79,00%.

CONSIDERATO che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - 1) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - 2) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 che ha confermato la proroga della deroga all'utilizzo dei coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/1999;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR 158/1999 prevedendo che nelle more di revisione del regolamento del DPR 158/99 al fine di semplificare la graduazione dei coefficienti relativa alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni

2014, 2015, 2016 e 2017 all'adozione dei coefficienti di cui all' allegato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b del citato regolamento DPR 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b del medesimo allegato 1; Visto che il comma 1, lettera a), l'art 57 bis del D.L 124, estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, fino a diversa regolamentazione.

RITENUTO pertanto opportuno agire sul riequilibrio dei kd e kc per le utenze non domestiche come meglio di seguito specificato:

ai fini della determinazione della tariffa, anche alla luce di quanto disposto dal l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31/08/2013, sono stati utilizzati:

- per le utenze domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, Ka tabella (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche),

- per le utenze non domestiche ai Kc (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche) di tutte le categorie è stato applicato il coefficiente minimo stabilito nelle tabelle 3b e 4b del DPR 158/99 ad eccezione:

a) delle categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che per dette categorie i coefficienti individuati dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stati predisposti valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico come il nostro.

b) della categoria 9 "Banche ed istituti di credito" per la quale sono stati applicati i coefficiente kc e kd massimi in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti da parte di questi utenti sia equiparabile ad un ufficio generico e pertanto anche in questo caso si è cercato di attenuare la disparità di trattamento tra categorie.

VALUTATA inoltre, troppo gravosa per le utenze domestiche l'applicazione della quota variabile su ogni singola pertinenze, l'ufficio ha provveduto a collegare tutte le pertinenze all'utenza uso domestico principale, in modo da applicare solo una volta la quota variabile.

CONSIDERATO che l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) che con delibera n. 158 del 2020 aveva previsto per il 2020 **una serie di riduzioni** per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

VALUTATO che in merito alla grave emergenza sanitaria:

- anche nell'anno 2021 è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;

- per contrastare l'emergenza a tutt'oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti a contenere la diffusione del virus;

- detti provvedimenti emergenziali sono diretti ad imporre alle persone il distanziamento sociale attraverso il sostanziale divieto per diversi mesi del corrente anno di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di assoluta urgenza e di salute ed il distanziamento sociale ed il distanziamento sociale;

- gli stessi provvedimenti hanno imposto la chiusura, forti limitazione alle attività economiche e comunque hanno inciso significativamente sull'esercizio delle attività compromettendone significativamente le opportunità di guadagno.

Considerato che conseguente all'emergenza economico-sociale:

- le citate misure emergenziali, a tutela della salute, hanno determinato, per obbligo normativo, l'interruzione e la sospensione di diverse attività economiche, che si sono viste venir meno la possibilità di guadagno; generando così la crisi di diverse imprese, arti e professioni con ricadute sull'occupazione e sull'economia;

- ciò ha generato una crisi economico finanziaria a carico di diverse categorie di operatori economici, delle persone e delle famiglie;

Con il presente atto, lo scrivente Ente intende:

1) Approvare specifiche agevolazioni fiscali, che vadano a favore di determinate - categorie di operatori economici in difficoltà economico-finanziaria, stabilendo riduzioni ed agevolazioni per le attività in sofferenza;

2) Quantificare l'ammontare delle risorse necessarie alla copertura di tali agevolazioni, per cui sarà creato un apposito capitolo di bilancio in uscita da compensarsi con la minore entrata derivante dall'applicazione delle riduzioni;

3) Approvare il quadro generale delle tariffe TARI relative all'anno 2021.

Considerato che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero Comune di Montecreto, con ripercussioni negative su tutta la popolazione ed in particolare sulle attività economiche; L'amministrazione comunale ritiene doveroso intervenire a sostegno del tessuto economico locale, gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia in atto, sia in riferimento alle attività soggette a chiusura forzata, sia in favore delle utenze per cui non è stata disposta la sospensione forzata di legge, ma che hanno esercitato l'attività in forma saltuaria e molto ridotta.

Gli Alberghi, i residence gli agriturismi, affittacamere e villaggi turistici, non rientrano tra le attività assoggettate a chiusura forzata, ma hanno esercitato comunque l'attività in forma ridotta, conseguentemente ai provvedimenti emanati dal Governo relativamente ai divieti di spostamento tra Comuni, Province e Regioni, che hanno fatto sì che le attività del Comune di Montecreto, prevalentemente turistico, abbiano subito importati perdite; La stessa chiusura degli impianti di risalita non ha permesso il regolare svolgimento della stagione turistico/sportiva invernale, che per le categorie di utenze non domestiche suddette, rappresenta la parte principale del fatturato annuo.

Si ritiene opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, ridurre il carico tributario nei confronti delle utenze non domestiche applicando le seguenti percentuali di riduzione, complessivamente sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa;

Considerato quanto sopra esposto si ritiene di applicare le seguenti riduzioni:

CATEGORIA	RIDUZIONE PARTE FISSA E VARIABLE
BAR e RISTORANTI	80%
ALBERGHI, RESIDENCE, ALBERGHI CON RISTORANTE, AFFITTACEMERE, VILLAGGI TURISTICI/CAMPEGGI E BED&BREAKFAST	60%
PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI, NEGOZI DI VICINATO NON ALIMENTARI, MOBILIFICI	40%

Le riduzioni tariffarie applicate alle categoria sopra elencate si applicano anche alle pertinenze a servizio di dette attività;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, il quale stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2021, per quanto espresso in premessa stabilire la seguente scadenza delle rate TARI :

- Prima rata in acconto con scadenza 31/08/2021, utenze domestiche e non domestiche acconto pari al 70% dell'importo dovuto;

- Seconda rata a saldo con scadenza 02/12/2021;

CONSIDERATO CHE:

- i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

- i versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

-in deroga a quanto sopra previsto, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale TARI.

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio “ chi inquina paga” e dell'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata o di esercizio dell'attività in forma molto ridotta e che in alcune categoria hanno subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

CONSIDERATO che ai sensi dell'*art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019* al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno .

RITENUTO di approvare le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti per l'anno 2021;

TENUTO CONTO che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992;

ACCERTATO CHE

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica per quanto riguarda la presa d'atto del PEF nonché il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario per le tariffe da adottare;
- è stato altresì richiesto il parere tecnico del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale in ordine ai costi inseriti nel Piano Economico finanziario relativo all'anno 2021 approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con delibera n. 28 del 07/06/2021 avente ad oggetto "Servizio gestione rifiuti – Approvazione dei Piani economico – finanziari per l'anno 2021 del territorio provinciale di Modena"

CONSIDERATO CHE detti pareri, riprodotti nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto quanto considerato, richiamato e motivato in premessa;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi mediante appello nominale dei consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO**
- del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con delibera n. 28 del 07/06/2021 avente ad oggetto "Servizio gestione rifiuti – Approvazione dei Piani economico – finanziari per l'anno 2021 del territorio provinciale di Modena", comportante un costo di Euro 304.798,00 (IVA 10% compresa) e il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;
- 3) **SI APPROVANO** in questa sede i costi del servizio rifiuti sostenuti dal Comune che ammontano complessivamente di € 4.431,00, di cui € 2.700,00 sola ecologica e € 1.731,00 interessi passivi derivanti da mutui;
- 4) **SI PRENDE ATTO** che il totale del costo per il servizio rifiuti da coprire con le entrate TARI sono così determinati:

PEF approvato da ATERSIR	€ 304.798,00
Incentivi ai contribuenti per conferimenti all' Isola ecologica	€ 2.700,00
Interessi passivi derivanti da mutui	€ 1.731,00
TOTALE PEF MONTECRETO 2021	€ 309.229,00

- 5) **DI IMPUTARE** la percentuale del 21,00% alle utenze non domestiche e del 79,00% alle utenze domestiche, utilizzando per la determinazione della produzione riferita delle utenze domestiche e non domestiche il Qnd (e per differenza Qd) determinato sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999.

- 6) **DI APPROVARE** i coefficienti di produttività di seguito specificati:

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA: UTENZE DOMESTICHE

1. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99-
2. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99;

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA: UTENZE NON DOMESTICHE

Si sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99.

	Categoria e attività	Kc coefficiente
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67
3	Stabilimenti balneari	0,38
4	Esposizioni, autosaloni	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,07
6	Alberghi senza ristorante	0,80
7	Case di cura e riposo	0,95
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9	Banche ed istituti di credito	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42
17	Bar, caffè, pasticceria	1,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03
21	Discoteche, night club	1,04

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per arginare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto genericamente valutando che le attività stesse siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante.

- la categoria 9 “Banche ed istituti di credito” per la quale è stato applicato il coefficiente kc massimo in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti da parte di questi utenti sia equiparabile ad un ufficio generico.

PARTE VARIABILE: sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99 .

	Categoria e attività	Kd coefficiente potenziale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,83
17	Bar, caffè, pasticceria	14,91
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86
21	Discoteche, night club	8,56

7) Di DETERMINARE per l’anno 2021 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI):

UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1	0,68	30,00
2	0,78	72,00
3	0,85	78,00
4	0,91	95,00
5	0,99	125,00
6 o più	1,04	147,00

RESIDENTI IN ALTRI FABBRICATI	0,78	72,00
NON RESIDENTI (2 componenti)	0,78	72,00

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,53	0,48
2	Campeggi, distributori carburanti	1,12	0,99
3	Stabilimenti balneari	0,51	0,93
4	Esposizioni, autosaloni	0,50	0,46
5	Alberghi con ristorante	1,76	1,59
6	Alberghi senza ristorante	1,32	1,19
7	Case di cura e riposo	1,57	1,42
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,65	1,49
9	Banche e istituti di credito	1,44	1,30
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,44	1,29
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,77	1,59
12	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,19	1,08
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,52	0,83
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,71	0,64
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,91	0,82
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,90	3,70
17	Bar, caffè, pasticceria	3,00	2,75
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,95	2,62
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,55	2,29
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,99	4,51
21	Discoteche, night club	1,43	2,55

8) Di STABILIRE E APPROVARE le seguenti riduzioni percentuali alle Tariffe per l'anno 2021 applicate alle utenze non domestiche, che siano state costrette a chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria come meglio specificato in premessa, di seguito riportate, :

CATEGORIA	RIDUZIONE PARTE FISSA E VARIABILE
BAR e RISTORANTI	80%
ALBERGHI, RESIDENCE, ALBERGHI CON RISTORANTE, AFFITTACEMERE, VILLAGGI TURISTICI/CAMPEGGI E BED&BREAKFAST	60%

Le riduzioni tariffarie applicate alle categoria sopra elencate si applicano anche alle pertinenze a servizio di dette attività;

9) DI DARE ATTO E DISPORRE CHE:

- le riduzioni sono a carico del bilancio del comune e sono applicate sulla quota fissa e variabile della TARI.

- per le suddette riduzioni in deroga a quanto previsto dall'art. 15 del regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 06/05/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il cumulo con altre riduzioni previste dal citato regolamento;

- l'importo complessivo delle riduzioni, previste a carico delle utenze non domestiche, soggette a periodi di chiusura dell'attività per Covid-19, ammonta ad € **31.600,00**, verrà finanziato in parte con avanzo vincolato derivante dalla somme riconosciute e non ancora utilizzate a titolo di TAR,I di cui alla tab. 1 allegata al decreto n. 59033 del 01/04/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e in parte con le somme stanziare dall'art. 6 del DL n.73 del 25/05/2021 in proporzione alla prudenziale stima dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'allegato 3 del decreto n. 59033 del 01/04/2021.

Operativamente alla copertura di dette agevolazioni Covid19, si procederà con opportuno atto deliberativo in cui saranno determinate le necessarie variazioni di Bilancio.

- la prima rata in acconto avrà scadenza 31/8/2021, e sarà pari al 70% dell'importo dovuto mentre la seconda rata a saldo avrà scadenza il 02/12/2021;

9) CONSIDERATO CHE:

- in questa sede sono approvate le tariffe applicabili per l'anno in corso e le stesse, appena la delibera sarà esecutiva, saranno immediatamente pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

- la quantificazione del tributo dovuto è effettuata utilizzando le tariffe deliberate in data odierna per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice e chiaro adempimento da parte dei contribuenti.

10) DI PRENDERE ATTO che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;

11) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

12) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 previa separata votazione favorevole ed unanime, su chiamata nominale dei consiglieri presenti, per dare corso a quanto deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 09/07/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**